

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Marzo 2012

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 1 marzo 2012 n. 3183

In caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia. E nella specie i ricorrenti hanno lamentato un solo tipo di inadempimento, che pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti, ma dall'applicazione di un identico principio valido sia per il periodo precedente che per quello successivo al 30 giugno 1998.

V. anche Cass., sez. un., n. 4942 del 2012, in questo stesso Osservatorio.

La sentenza in commento sembra superare la pregressa giurisprudenza delle sez. un. in materia di riparto di giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato *ratione temporis*, secondo cui, ai fini dell'applicazione della norma transitoria dell'art. 45, co. 17, d.lgs. n. 80/1998, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata - la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali [Cass., sez. un., 21 dicembre 2000 n. 1323; Cass., sez. un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., sez. un., 18 febbraio 2004 n. 3228, ord.; Cass., sez. un., 27 gennaio 2005 n. 1622, ord.; Cass., sez. un., 25 maggio 2005 n. 10963, ord.; Cass., sez. un., 10 febbraio 2006 n. 2883, ord.; Cass., sez. un., 20 aprile 2006 n. 9154, ord.; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008 n. 26018].

Giurisdizione, giurisdizione in genere

Cass., sez. un., 8 marzo 2012 n. 3622

Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il CSM ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall'amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall'insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il CSM ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare la posizione di contrapposti candidati.

Giurisdizione, del giudice italiano o straniero

Cass., sez. un., 8 marzo 2012 n. 3624

In relazione ad un contratto di licenza di marchio stipulato tra una società italiana e una società inglese, va negata la giurisdizione del giudice italiano, stante la sussistenza nel contratto di una clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese. Ai sensi dell'art. 23 del reg. CE n. 44 del 2001, salvo diverso accordo delle parti, l'attribuzione convenzionale della competenza ad un giudice di uno Stato membro ha carattere esclusivo. La circostanza che, rispetto alla giurisdizione, la posizione delle parti del contratto sia asimmetrica, essendo l'una vincolata alla giurisdizione delle Corti inglesi e l'altra avendo invece la facoltà di optare eventualmente anche per fori differenti, rientra nell'ambito dei possibili diversi accordi mediante i quali il citato art. 23 consente di contemperare l'esclusività del criterio di competenza convenzionale, ma non legittima la deroga a tale criterio anche in favore della parte cui quella facoltà non sia stata invece riconosciuta nel contratto.

Giurisdizione, giurisdizione in genere

Cass., sez. un., 12 marzo 2012 n. 3854

La declaratoria di inammissibilità di un mezzo di tutela al di fuori dei casi consentiti dalla legge è un diniego di giustizia che rientra nel sindacato per motivi di giurisdizione di cui all'art. 111 Cost., in quanto rientra in tale sindacato non solo la violazione della norma attributiva dei poteri cognitivi per un loro esercizio oltre i limiti riconosciuti dalla legge ma anche la ipotesi opposta di una mancata erogazione della tutela giurisdizionale garantita normativamente, per ragioni non previste dalla legge; in tale ipotesi, infatti, non si denuncia una omessa pronuncia, che potrebbe costituire solo un *error in procedendo vel in iudicando*, ma una lettura errata della norma attributiva della giurisdizione (fattispecie in cui la Corte dei conti aveva dichiarato inammissibile la domanda, proposta in grado di appello, di ammissione a una definizione agevolata della lite).

Giurisdizione, *translatio* – Giurisdizione, regolamento di giurisdizione

Cass., sez. un., 9 marzo 2012 n. 3691

In tema di *translatio iudicii*, il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; ne consegue che non può essere proposto regolamento preventivo di giurisdizione poiché la sentenza declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio, in quanto tale impeditiva della proposizione del regolamento preventivo, potendo tale strumento essere usato nella prima fase del giudizio, mancando ancora una decisione nella giurisdizione.

Giurisdizione, del giudice ordinario

Cass., sez. un., 9 marzo 2012, nn. 3694 e 3695

Stante la natura di atto di polizia giudiziaria del verbale con cui gli ispettori del lavoro impartiscono la prescrizione di eliminare le contravvenzioni accertate e contestate, lo stesso non può essere impugnato davanti al TAR, che in merito a detto atto di polizia giudiziaria non ha giurisdizione, ed ogni doglianza rientra nella giurisdizione del giudice penale, davanti al quale può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione stessa.

Giurisdizione, demanio e patrimonio

Cass., sez. un., 15 marzo 2012 n. 4127

Spetta al giudice ordinario la cognizione delle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione, avendo tali domande per oggetto, quali ne siano le diverse formulazioni, la verifica

dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo – il diritto di proprietà – dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. In questo settore, il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina non già in base ai vizi dei vari atti amministrativi adottati dall'amministrazione, ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione), bensì in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A. Siffatto principio non trova deroga ove la controversia verta sull'appartenenza o meno del bene al demanio marittimo; e la giurisdizione unica del giudice ordinario non può arrestarsi o venire limitata per il fatto che le doglianze del privato siano dirette essenzialmente a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata.

Giurisdizione, servizi pubblici

Cass., sez. un., 27 marzo 2012 da n. 4886 a n. 4892

La domanda, avanzata da un'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico nella Regione Veneto, di adeguamento dei contributi dovuti dall'ente territoriale a titolo di compensazione dei disavanzi di esercizio, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del reg. CE n. 1191 del 1969, come modificato dal reg. CE n. 1893 del 1991, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili, nel procedimento amministrativo di accertamento del *quantum*, momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata.

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 28 marzo 2012 n. 4939

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l'accertamento del diritto di modificare le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie – diritto nella specie negato dall'amministrazione, in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42 – appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 28 marzo 2012 n. 4942

In materia di azione per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Coni dal 1984 al 1999, il comma 7 dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere inteso nel senso che, in fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.

V. anche Cass., sez. un., n. 3183 del 2012, in questo stesso Osservatorio.

La sentenza in commento sembra superare la pregressa giurisprudenza delle sez. un. in materia di riparto di giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato *ratione temporis*, secondo cui, ai fini dell'applicazione della norma transitoria dell'art. 45, co. 17, d.lgs. n. 80/1998, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata - la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali [Cass., sez. un., 21 dicembre 2000 n. 1323; Cass., sez. un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., sez. un., 18 febbraio 2004 n. 3228, ord.; Cass., sez. un., 27 gennaio 2005 n. 1622, ord.; Cass., sez. un., 25 maggio 2005 n. 10963, ord.; Cass., sez. un., 10 febbraio 2006 n. 2883, ord.; Cass., sez. un., 20 aprile 2006 n. 9154, ord.; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008 n. 26018].